

(Comunicazione di misure di protezione degli adulti)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 26 febbraio 2016¹;

visto il parere del Consiglio federale del...²,

decreta:

I

Il Codice civile³ è modificato come segue:

Art. 451 cpv. 2, secondo e terzo periodo (nuovi)

²..... Il Consiglio federale provvede affinché le informazioni pertinenti siano trasmesse in modo semplice, rapido e uniforme. A tal fine emana un'ordinanza.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

RS

¹ FF ...

² FF ...

³ RS **210**

Minoranza (Schwander, Miesch, Müller Thomas, Nidegger, Reimann Lukas, Rickli Natalie)

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile⁴:

Art. 395 cpv. 4

Abrogato

Art. 449c

¹ Qualora ordini, modifichi, o revochi misure, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti comunica senza indugio la sua decisione, non appena essa è esecutiva, alle autorità seguenti:

1. all'ufficio dello stato civile se:
 - a. ha sottoposto una persona a curatela generale,
 - b. ha ordinato una misura che richiede il consenso del rappresentante legale conformemente all'articolo 260 capoverso 2, o
 - c. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
2. al Comune di domicilio se:
 - a. ha sottoposto una persona a curatela, o
 - b. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
3. all'ufficio delle esecuzioni del domicilio dell'interessato se:
 - a. per una persona minorenni ha istituito una tutela o una curatela secondo l'articolo 325,
 - b. per una persona maggiorenne ha istituito una cu-

⁴ RS 210

- ratela che conferisce al curatore poteri di amministrazione dei beni oppure revoca o limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato, o
- c. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
4. all'autorità per il rilascio dei documenti d'identità conformemente alla legge federale del 22 giugno 2011⁵ sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri se:
 - a. per una persona minorenni ha istituito una tutela, oppure se l'autorità parentale è stata limitata in relazione alla domanda di rilascio di documenti d'identità,
 - b. per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che ne limita l'esercizio dei diritti civili in relazione alla domanda di rilascio di documenti d'identità;
 5. all'ufficio del registro fondiario in quanto notificazione per una menzione se:
 - a. per una persona ha istituito una curatela che ne limita l'esercizio dei diritti civili in relazione alla disposizione di un fondo, o
 - b. ha vietato a una persona di disporre di un fondo.

² In caso di cambiamento dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti competente, spetta alla nuova autorità provvedere alle pertinenti comunicazioni.

Art. 451 cpv. 2, secondo e terzo periodo (nuovi)

Stralciare

II

2. Legge federale dell'11 aprile 1889⁶ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF):

⁵ RS 143.1

⁶ RS 281.1

Art. 8a cpv. 3bis (nuovo)

^{3bis} Nell'ambito delle informazioni su procedimenti esecutivi, l'ufficio d'esecuzione fornisce inoltre informazioni sulla revoca totale o parziale della capacità di agire derivante da una misura prevista dal diritto di protezione degli adulti, sempre che tale misura gli sia stata comunicata.